

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 21/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 28/09/2015 al n. 124807, con la quale la Sig.ra Natale Maria Catena, nata xxxxxxxxxxxx l'xxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 05/10/2015 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144850 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, tra gli altri, che la Sig.ra Natale Maria Catena ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 21/09/2020;
- VISTA la nota prot. n. 8830 del 05/02/2020 del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 66560 del 24/07/2020 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/10/2020;
- VISTO il DA n. 654 del 16/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 07/09/1987, reg. n. 22, fgl n. 278, con il quale la predetta dipendente è stata nominata con decorrenza giuridica ed economica 01/06/85 nella qualifica di Operaio;
- VISTO il DDR n. 3791 del 14/09/1996 con il quale alla Sig.ra Natale Maria Catena sono stati riconosciuti fini di quiescenza anni 4 mesi 7 e giorni 27;
- VISTO il DDS n. 2766 del 21/06/2006 con il quale la Sig.ra Natale Maria Catena, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che la Sig.ra Natale Maria Catena a decorrere dal 30/09/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

| | AA | MM | GG |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/09/2020 | 35 | 4 | 0 |
| Servizio riconosciuto (DDR n. 3791 del 14/09/1996) | 4 | 7 | 27 |
| Totale anzianità contributiva utile a pensione | 39 | 11 | 27 |

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/10/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Natale Maria Catena, nata xxxxxxxxxxxx l'xxxxxxxxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 16 SET, 2020

VISTO SI PUBBLICHI
 IL DIRIGENTE GENERALE
 C. Madonia



originale agli atti d'ufficio